



ISOLE EGADI
COMUNE DI FAVIGNANA
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)
- SETTORE QUARTO -
- PATRIMONIO TERRITORIO ED AMBIENTE –

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nr. 306 del reg.

del **29/11/2018**

OGGETTO: DETERMINAZIONE PER LA PROROGA DELL’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI” ALLA DITTA ENERGETIKAMBIENTE S.R.L dal 01/12/2018 al 28/02/2019.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

RICHIAMATI i Decreti Sindacali n. 10 del 18/06/2018 e n. 22 del 24/07/2018 e n. 31 del 25/09/2018 con cui sono state conferite allo scrivente rispettivamente le funzioni di Responsabile del Settore IV “Patrimonio, Territorio ed Ambiente” e dell’Ufficio Speciale “LL.PP., Programmazione e Pianificazione”;

VISTI:

- la Legge n. 142 /1990 e ss.mm.ii., come recepita con L.R. n. 48/91 e L.R. n. 23/98;
- lo Statuto Comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 16 febbraio 2002;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26/03/2012 con cui è stato approvato il “Regolamento comunale del sistema di controlli interni”, secondo quanto stabilito dall’art. 147 del D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, in particolare:
 - l’art. 107 per le funzioni e responsabilità della dirigenza;
 - l’art. 109 in merito al conferimento di funzioni dirigenziali;
 - l’art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 - l’art. 183 per l’impegno di spesa;
 - l’art. 191 per le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;
 - l’art. 192 per le determinazioni a contrattare e relative procedure;
- il D. L. 95/2012, convertito con Legge 135/2012, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- gli artt. 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;
- l’art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, in base al quale: "tutti gli atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e

forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture e opere ... devono essere pubblicati profilo sul del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33;

PREMESSO:

- che con L.R. n. 9 del 08/04/2010 sono stati istituiti nella Regione Siciliana gli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali, ovvero le S.R.R., per l'esercizio associato delle funzioni in materia di regolamentazione della gestione rifiuti (ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D. Lgs. n. 152/2006);
- che con D.P. della Regione Sicilia n. 531 del 04.07.2012 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 c. 2 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale nel quale sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali nel territorio della regione Sicilia;
- che nella tabella "B" allegata al suddetto decreto, sono stati individuati all'interno della regione Sicilia n. 18 bacini territoriali ottimali;
- che nella sopra richiamata tabella "B" è stato individuato l'ambito territoriale ottimale n. 17, denominato "Trapani provincia nord", comprendente i Comuni di: Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice;
- che con Delibera di C.C. n. 27 del 31.7.2012 l'amministrazione comunale ha provveduto ad approvare lo statuto e l'atto costitutivo della SRR "Trapani provincia Nord" A.T.O. n. 17 (al quale questo ente appartiene per effetto del D.P. reg. n. 531 del 04.07.2012);
- che con Atto del Notaio Salvatore Lombardo del 25/10/2012 rep. n. 39282, è stata costituita la S.R.R. Trapani Provincia Nord scpa;
- che ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, co. 2, lett. a), 5, co. 2 ter e 15 l. reg. n. 9/10, "I Comuni stipulano il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, relativamente al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con le modalità di cui all'articolo 15 dalle S.R.R. o dai soggetti indicati al comma 2 ter dell'articolo 5";
- che ai sensi dell'art. 19, co. 12, L.R. n. 9/10, come modificato dall'art. 1, co. 10, l. reg. n. 3/13, "Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite";
- che ai sensi dell'art. 19, co. 2 bis, l. reg. n. 9/10, le gestioni liquidatorie delle Società e dei Consorzi d'ambito, tra i quali la società d'ambito ATO TP1 Terra dei Fenici in Liquidazione "cessano il 30 settembre 2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione"; in conseguenza di ciò le società d'ambito non possono più compiere atti di gestione;
- che alla data del 30/09/2013 il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Favignana era garantito da apposito contratto di appalto a suo tempo sottoscritto dall'ATO TP 1 Terra dei Fenici spa (oggi in liquidazione) con l'ATI con capogruppo Aimeri Ambiente srl – giusto Atto notarile rep. n. 37042 del 7/11/08 e successiva modifica con rep. n. 37204 del 5/3/09;
- che a seguito delle novità normative introdotte con la L.R. n. 9/2010, si è reso necessario individuare un percorso giuridico che, in armonia con le norme vigenti, consentisse il trasferimento del contratto in argomento in capo agli 11 comuni dell'ambito territoriale facente riferimento all'ATO TP1 Terra dei Fenici spa;
- che il trasferimento del contratto stipulato dall'ATO TP1 Terra dei Fenici in capo ai singoli comuni dell'ambito territoriale è sempre apparso piuttosto complesso tanto che la stessa società d'ambito "Terra dei Fenici" con nota prot. n. 2005 del 12.09.2013 rappresentava le difficoltà di cui sopra, scaturenti soprattutto dal fatto che l'aggiudicazione dell'appalto in favore del soggetto gestore del servizio di raccolta integrata dei rifiuti, Aimeri Ambiente srl, prevede un prezzo a corpo

omnicomprensivo; veniva pertanto proposto un percorso per giungere al trasferimento del contratto in capo ai singoli comuni;

- che il percorso proposto dall'ATO Terra dei Fenici è stato condiviso da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità con nota prot. 36609 del 20.09.2013;
- che con nota prot. 3009/M del 30.09.2013 la società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti ha manifestato la propria disponibilità in ordine alla sottoscrizione di una apposita appendice del contratto di appalto stipulato in data 07.11.2008 con la società d'ambito ATO TP1 Terra dei Fenici assicurando al contempo la prosecuzione del servizio, in attesa del perfezionamento dell'iter sopra delineato;
- che con Atto notarile del 18/03/2014 rep. n. 40089 i Comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, San Vito Lo Capo, Valderice, sono subentrati formalmente nel Contratto di Appalto in essere con l'ATI con capogruppo la Aimeri Ambiente srl a suo tempo sottoscritto;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. A1600549/49 del 23 maggio 2016, la Aimeri Ambiente srl ha comunicato di avere sottoscritto con la società Energetikambiente srl un contratto di affitto dell'intera azienda "Aimeri", la cui efficacia era prevista a partire dal 20 giugno 2016;
- con nota prot. n. EA1600002/49 del 21 giugno 2016, la società Energetikambiente srl comunicava, tra l'altro, la efficacia operativa del contratto di affitto in argomento a far data dalle ore 23:59 del 21/06/2016;
- in data 8/6/16, presso la sede della SRR, si è costituito apposito tavolo tecnico in merito alla succitata comunicazione della Aimeri Ambiente srl; in quella sede si è condiviso di trattare la fase istruttoria congiuntamente delegando il Comune di Marsala alle verifiche di legge ex D. Lgs. n. 50/2016;
- con verbale del 19/7/16, sulla scorta delle risultanze della istruttoria condotta dal Comune di Marsala, si è preso formalmente atto, ancorché prevedendo 2 diverse condizioni risolutive espresse, del contratto di concessione in affitto dell'intera azienda AIMERI, con efficacia a far data dal 21/06/2016, alla Energetikambiente srl con sede in Rozzano (MI) - C.F. 02487130813 - rogato dal notaio Paola Casali rep. 25570 del 19/05/2016;
- il suddetto verbale del 19/7/16, con nota prot. n. 237/2016, è stato trasmesso dalla SRR TP Nord ai Comuni soci per gli atti di conseguenza;
- con Delibera di G.M. n. 127 del 29-08-2016 si è proceduto alla proroga sino al 31/08/2017 del Contratto di Appalto in essere con la ditta Energetikambiente srl avente originaria scadenza il 31/08/2016;

PRESO ATTO CHE:

- con il trasferimento dell'intera azienda Aimeri Ambiente srl - giusto il Verbale succitato del Tavolo Tecnico del 19/7/16, si intendono trasferiti anche i Contratti di Subappalto come esplicitati nell'Atto di Subentro del 18/3/14;
- con il trasferimento dell'intera azienda Aimeri Ambiente srl - giusto il Verbale succitato del Tavolo Tecnico del 19/7/16, si intendono trasferiti anche i Contratti di Subappalto come esplicitati nell'Atto di Subentro del 18/3/14;
- ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 9/2010, la SRR Trapani Provincia Nord ha avviato la gara di appalto per l'affidamento del servizio relativa all'ambito territoriale di riferimento – bando di gara pubblicato sulla GUUE il 20/06/2017 - e che la stessa è in corso di svolgimento;
- come da comunicazione della SRR prot. n. 447 del 11/08/2017, il 30 agosto 2017 si è avuto l'avvio delle operazioni di gara presso l'UREGA-Sez. di Trapani;
- la SRR Trapani Provincia Nord, con nota prot. n. 465 del 23/08/2017, ha comunicato che considerato il procedimento di scelta del nuovo contraente per la gestione del servizio integrato dei rifiuti non potrà definirsi entro i termini di scadenza della prima proroga (31 agosto 2017), per conto

dei Comuni Soci ha richiesto alla ditta Energetikambiente srl di formalizzare la disponibilità a garantire, stessi patti e condizioni, la prosecuzione dei servizi per ulteriori quattro mesi e comunque sino all'espletamento della procedura di gara;

– con comunicazione prot. n. 1700757/GMP del 24/08/2017 veniva formalizzata la disponibilità dell'attuale gestore del servizio a prolungare il rapporto contrattuale in essere per ulteriori quattro mesi;

– con nota prot. n. 468 del 25/08/2017 la SRR Trapani Provincia Nord, comunicava il prolungarsi per ulteriori quattro mesi del procedimento di gara;

– che, come da comunicazione della SRR Trapani Provincia Nord prot. n. 626 del 21/12/2017, incamerata al prot. n. 20516 del 22/12/2017 è stato comunicato che con Delibera di C.d.A. del 19/12/2017, si è proceduto all'aggiudicazione del Lotto n. 2 "Agro Ericino" avente CIG: 709349486C a favore della ATI Econord s.p.a. – Agesp s.p.a. e che l'aggiudicazione sarà efficace al termine delle verifiche già avviate. Inoltre, in considerazione della scadenza al 31/12/2017, i Comuni sono stati invitati a predisporre quanto necessario per garantire la prosecuzione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti;

– che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 159 del 29/08/2017 veniva dato mandato al Responsabile del IV Settore di predisporre gli atti necessari per la proroga del contratto in essere fino al 31/08/2017;

– che con Determinazione del Responsabile del IV Settore n. 210 del 01/09/2017 veniva approvata la proroga del servizio fino al 31/08/2017, agli stessi patti e condizioni del precedente contratto e predisposto l'impegno di spesa necessario;

– della nota prot. n. 627 del 21/12/2017, incamerata con prot. 20591 del 22/12/2017, con cui la SRR Trapani Provincia Nord:

- ha comunicato che l'avvio del nuovo servizio non si ritiene possa avvenire, allo stato dell'arte, prima del prossimo 01/06/2018;

- ha reso nota la disponibilità dell'attuale gestore del servizio a prolungare, agli stessi patti e condizioni, il rapporto contrattuale in essere (prot. 468 del 25/08/2017);

- ha invitato i Comuni a volere predisporre gli atti necessari a garantire la proroga dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e trasmettere tempestivamente gli stessi alla ditta appaltatrice;

- che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2017 veniva dato mandato al Responsabile del IV Settore di predisporre gli atti necessari per la proroga del contratto in essere fino al 31/05/2018;

– che con Determinazione del Responsabile del IV Settore n. 306 del 27/12/2018 veniva approvata la proroga del servizio fino al 31/05/2018, agli stessi patti e condizioni del precedente contratto e predisposto l'impegno di spesa necessario;

– della nota prot. 305 del 16/05/2018, incamerata con prot. 9588 del 16/05/2018, con cui la SRR Trapani Provincia Nord ha comunicato:

- che ai sensi dell'art. 8 del CSA è necessario definire il Primo Piano Annuale degli interventi, nel termine di 90 giorni, che dovrà indicare le tipologie e le quantità di servizi da svolgere nel primo anno di esecuzione del Contratto;

- si prevede una fase di strat up della durata di 3 mesi in cui, tra le altre, si dovrà procedere con la consegna del kit necessari e le dovute attività di comunicazione/sensibilizzazione delle utenze del nuovo servizio.

- che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 23/05/2018 veniva dato mandato al Responsabile del IV Settore di predisporre gli atti necessari per la proroga del contratto in essere fino al 30/11/2018;

- che con Determinazione del Responsabile del IV Settore n. 127 del 23/05/2018 veniva approvata la proroga del servizio fino al 30/11/2018, agli stessi patti e condizioni del precedente contratto e predisposto l'impegno di spesa necessario;

- la S.R.R. Trapani Provincia Nord con nota n. prot. 19703 del 05/11/2018 invitava le Amministrazioni Comunali alla sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, anche in considerazione della prossima scadenza contrattuale con la ditta Energetikambiente srl;

- il Responsabile del IV Settore ha richiesto con nota n. prot. 20372 del 14/11/2018 di poter effettuare un contraddittorio in data 20/11/2018 con la A.T.I. Econord spa-Agesp spa al fine di sottoscrivere il contratto attuativo e di avviare il servizio dal 01/12/2018;

PRESO ATTO che l'A.T.I. Eco Nord spa e Agesp spa con nota n. prot. 20845 del 21/11/2018 ha comunicato alla S.R.R. Trapani Provincia Nord e ai Comuni del lotto 2 Agro Ericino, in relazione alla problematica degli esuberanti e a seguito della sottoscrizione del verbale di accordo tra le parti, di poter procedere alla sottoscrizione dei contratti attuativi dei lotti 2 e 4 per l'avvio contestuale del servizio a far data del 1 marzo 2019;

RITENUTO indispensabile continuare a garantire il servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nell'ambito del proprio territorio e quindi scongiurare problemi igienico-sanitari che dalla sua assenza conseguirebbero, dando corso alla prosecuzione temporanea e limitata a mesi tre del rapporto contrattabile in essere con la ditta Energetikambiente srl, alle medesime condizioni contrattuali;

PRESO ATTO CHE:

- la giurisprudenza e la dottrina, in vigore del vecchio codice dei contratti (Decreto Legislativo 163/2006 ss.mm.ii.) ammettono il ricorso alla cosiddetta "proroga tecnica", operazione negoziale diretta e strumentale al *solo ed unico fine* di acquisire il tempo (tecnico) necessario per la scelta con evidenza pubblica del nuovo contraente;
- il contratto "de quo" è stato stipulato in vigore del vecchio codice dei contratti, con conseguente applicabilità della disciplina relativa, anche con riferimento alla "proroga tecnica";
- ritenuto, altresì, che nella fattispecie il prolungamento del rapporto contrattuale con l'originario aggiudicatario per ulteriori cinque mesi, per le ragioni prima esposte, intende evitare che l'attuazione del procedimento di selezione degli operatori economici secondo le regole dell'evidenza pubblica comporti l'interruzione della prestazione e per l'effetto un danno all'utenza, sia essa interna o esterna alla amministrazione aggiudicatrice;
- preso atto che la stessa ANAC, con Deliberazione n. 1200 del 23 novembre 2016, ha ammesso la possibilità di ricorrere alla proroga tecnica in presenza di particolari circostanze, riconoscendone, tuttavia, il carattere eccezionale in caso di effettiva necessità di assicurare lo svolgimento del servizio, richiamando anche la giurisprudenza che sul tema si è formata (ex multis Cons. Stato, sez. V, 11.05.2009, n. 2882);
- ritenuto, nella fattispecie, sussistenti i presupposti per procedere ad una ulteriore proroga tecnica del contratto in essere, prendendo atto delle comunicazioni della SRR Trapani Provincia Nord e del soggetto gestore, fino al 28/02/2019, salvo eventuale attivazione effettiva del nuovo contratto prima di tale termine;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- risulta di competenza del IV Settore "Patrimonio Territorio e Ambiente" il servizio di pulizia e raccolta rsu sul territorio comunale di Favignana;
- questa Amministrazione ha la necessità prorogare il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani su tutto il territorio comunale fino all'attuazione ed inizio effettivo del nuovo servizi di cui al nuovo appalto;

PRESO ATTO della Delibera G. M. n.231 del 29/11/2018 con cui è stata approvata la proroga del servizio di gestione integrata dei rifiuti dal 01 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

RITENUTO che è indispensabile ed urgente, ai fini della igiene e salute pubblica e del decoro urbano, prorogare il servizio di raccolta e la salubrità del territorio, dal 01 dicembre 2018 e fino al 28 febbraio 2019 salvo eventuale attivazione effettiva del nuovo contratto prima di tale termine,

pertanto prorogare il rapporto contrattabile in essere con la ditta Energetikambiente srl,/AGESP s.p.a. alle medesime condizioni contrattuali;

VISTO che è stato accertato, il rispetto degli adempimenti del D. Lgs 267/2000 art. 163 c.2 e ss.mm.ii. e che la spesa relativa al servizio in oggetto rientra nella casistica delle spese ammissibili di cui al citato comma 2 dell'art. 163 regolato dalla legge ad evitare che siano arrecati danni certi e gravi all'Ente ;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE la proroga dal 01 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del servizio di gestione integrata dei rifiuti salvo eventuale attivazione effettiva del nuovo contratto prima di tale termine;

DI PROROGARE alla società Energetikambiente s.r.l.(ditta subappaltatrice AGESP spa) ai medesimi patti e condizioni economiche, il servizio per la gestione integrata dei rifiuti fino al 28/02/2019 salvo eventuale attivazione del nuovo servizio prima di tale termine;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva, salvo eventuali conguagli, di € 307.125,84 iva compresa con imputazione alla Missione 9, Programma 3, Codice 1.03.02.15.004, Capitolo 1170 del Bilancio 2018/2020 esercizio 2019;

DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

DI PRENDERE ATTO che è stato accertato, il rispetto degli adempimenti del D. Lgs 267/2000 art. 163 c.2 e ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 che:

- tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.favignana.tp.gov.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013;
- al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non esula dagli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente".

- "Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000".

DARE ATTO che la presente Determina sarà:

- ESECUTIVA dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;
- PUBBLICATA all'albo Pretorio informatico di questo ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- COMUNICATA, per conoscenza, alla Giunta Comunale, per il tramite del Segretario Comunale.
- INSERITA nel fascicolo delle Determine;

– TRASMESSA all'ufficio Ragioneria.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
ing. Giuseppe Alcamo

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del servizio finanziario.
SETTORE III°

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario

Si attesta la regolarità contabile dell'atto e la copertura finanziaria della spesa di € **307.125,84** IVA compresa alla Missione. 9, Programma 3, Codice 1.03.02.15.004, Capitolo 1170 del Bilancio 2018/2020 esercizio 2019.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa Patrizia Salerno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio dal.....al giorno di domenica o festivo,al ,giusta relazione del Messo Comunale , senza dare luogo a reclami od opposizioni .

Favignana ,li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====